



Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE CINEMA E AUDIOVISIVO

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante “*Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali*”, e successive modificazioni;

VISTO il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante “*Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei ministeri*”, che ha ridenominato il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo in Ministero della cultura;

VISTA la legge 14 novembre 2016, n. 220, recante “*Disciplina del cinema e dell’audiovisivo*”, e, in particolare, l’articolo 16, che prevede un credito di imposta per le imprese di distribuzione;

VISTA la legge 30 dicembre 2023, n. 213, recante “*Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026*”, che apporta modifiche alla legge 14 novembre 2016, n. 220;

VISTO l’articolo 1, commi 101 e 102, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, i quali prevedono che le imprese con sede legale in Italia e le imprese aventi sede legale all’estero con una stabile organizzazione in Italia, tenute all’iscrizione nel registro delle imprese ai sensi dell’articolo 2188 del codice civile, sono tenute a stipulare contratti assicurativi a copertura dei danni ai beni di cui all’articolo 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), del codice civile direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofici verificatisi sul territorio nazionale, con la conseguenza che dell’inadempimento di tale obbligo di assicurazione si deve tener conto nell’assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche;

VISTO il decreto del Ministro della cultura di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze del 4 novembre 2025, n. 412, recante “*Disposizioni applicative in materia di credito di imposta per la distribuzione cinematografica e audiovisiva di cui all’articolo 16 della legge 14 novembre 2016, n.220.*” (di seguito anche “decreto tax credit distribuzione”);

VISTO l’articolo 2, comma 3 del “decreto tax credit distribuzione”, che prevede, a pena di inammissibilità, l’obbligo di presentazione della prova dell’avvenuto versamento delle spese di istruttoria;



DIPARTIMENTO PER LE ATTIVITÀ CULTURALI
DIREZIONE GENERALE CINEMA E AUDIOVISIVO

Piazza Santa Croce in Gerusalemme, 9/a 00185 Roma RM
+39 066723.3235-3400-3401

PEC: dg-ca.servizio@pec.cultura.gov.it
PEO: dg-ca.servizio@cultura.gov.it



Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE CINEMA E AUDIOVISIVO

VISTO l'articolo 4, comma 3, del "decreto tax credit distribuzione", che prevede che con decreto direttoriale di cui all'articolo 22, comma 1, del medesimo decreto siano definiti i criteri, i requisiti, le modalità e le specifiche in merito all'eleggibilità dei costi di promozione, pubblicità e marketing sostenuti nei confronti di soggetti non aventi i requisiti di cui all'articolo 4, comma 2, del "decreto tax credit distribuzione";

VISTI, in particolare, l'articolo 7, comma 5 e l'articolo 12, comma 5 del "decreto tax credit distribuzione", che prevedono che con decreto direttoriale sono stabiliti i termini e le modalità di presentazione delle richieste;

VISTO l'articolo 22, comma 1, del "decreto tax credit distribuzione", che demanda a uno o più decreti direttoriali la definizione delle ulteriori modalità e disposizioni tecniche e applicative relative al riconoscimento del credito d'imposta;

VISTO il decreto direttoriale 14 ottobre 2024, n. 3362 e le successive modificazioni e integrazioni, recante le "Disposizioni per il versamento del contributo per le spese istruttorie previste ai fini della presentazione delle domande di concessione dei benefici di cui alla legge del 14 novembre 2016, n. 220";

VISTO il decreto direttoriale 14 ottobre 2024, n. 3361 e le successive modificazioni e integrazioni, recante le "Disciplina dei requisiti dei soggetti abilitati alla certificazione e del contenuto delle certificazioni";

VISTO il decreto del Ministro della cultura 6 marzo 2025, n. 55, recante "Riparto del Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo per l'anno 2025";

DECRETA

Articolo 1

(Sessione 2025 tax credit distribuzione nazionale e internazionale e disposizioni tecniche per la presentazione delle domande)



DIPARTIMENTO PER LE ATTIVITÀ CULTURALI
DIREZIONE GENERALE CINEMA E AUDIOVISIVO

Piazza Santa Croce in Gerusalemme, 9/a 00185 Roma RM
+39 066723.3235-3400-3401

PEC: dg-ca.servizio@pec.cultura.gov.it
PEO: dg-ca.servizio@cultura.gov.it



Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE CINEMA E AUDIOVISIVO

- 1) A partire dalle ore 12.00 del 21 ottobre 2026 fino alle ore 23.59 del 29 ottobre 2026 è possibile presentare, tramite la piattaforma DGCOL, le domande di credito d'imposta relative alle seguenti linee di intervento per la sessione 2025:
 - a) TAX CREDIT DISTRIBUZIONE NAZIONALE (TCDN)
 - b) TAX CREDIT DISTRIBUZIONE INTERNAZIONALE (TCDIF)
- 2) La procedura di presentazione delle domande di cui al comma 1 si articola in due fasi: una prima fase di compilazione delle domande e una seconda fase di trasmissione definitiva della domanda. Per le domande che, all'esito delle verifiche effettuate dalla Direzione generale Cinema e audiovisivo e nei limiti delle risorse disponibili, accedono alla successiva fase istruttoria, è altresì richiesto il versamento delle spese di istruttoria.
- 3) Possono accedere alla fase di trasmissione definitiva esclusivamente le domande compilate preliminarmente sulla piattaforma DGCOL dalle ore 12.00 del 2 ottobre 2026 fino alle ore 23.59 del 12 ottobre 2026.
- 4) Ai fini del rispetto dei termini di cui ai commi 1 e 2, fa fede la data e l'ora registrate dalla piattaforma DGCOL e riportate nella comunicazione PEC generata automaticamente dal sistema al termine della fase di compilazione preliminare delle domande e della successiva fase di trasmissione definitiva.
- 5) Il completamento della fase di compilazione preliminare delle domande non comporta il riconoscimento del credito d'imposta né attribuisce alcuna priorità ai fini dell'accesso alle risorse disponibili.
- 6) Le modalità tecniche di utilizzo della piattaforma informatica e le istruzioni operative relative alla compilazione preliminare e alla trasmissione definitiva delle domande sono pubblicate sul sito istituzionale della Direzione generale Cinema e audiovisivo.
- 7) Le domande che, sulla base dell'ordine cronologico di presentazione e nei limiti delle risorse disponibili, accedono alla successiva fase istruttoria si perfezionano mediante il versamento delle spese di istruttoria di cui al decreto direttoriale 14 ottobre 2024, n. 3362 e successive modificazioni e integrazioni, secondo le modalità previste dall'articolo 3, comma 4.



DIPARTIMENTO PER LE ATTIVITÀ CULTURALI
DIREZIONE GENERALE CINEMA E AUDIOVISIVO

Piazza Santa Croce in Gerusalemme, 9/a 00185 Roma RM
+39 066723.3235-3400-3401

PEC: dg-ca.servizio@pec.cultura.gov.it
PEO: dg-ca.servizio@cultura.gov.it



Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE CINEMA E AUDIOVISIVO

Articolo 2

(Requisiti di ammissibilità delle domande)

- 1) Le domande di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), possono essere presentate, ai sensi dell'articolo 22, comma 3, del “decreto tax credit distribuzione”, in relazione alle opere la cui distribuzione nazionale in sala cinematografica è avvenuta tra il 1° gennaio 2025 e il 31 dicembre 2025 e, pertanto, il termine di cui all'articolo 7, comma 1 del “decreto tax credit distribuzione” si intende rispettato mediante la presentazione della domanda nei termini di cui all'articolo 1.
- 2) Ai fini del comma 1, per data di distribuzione nazionale dell'opera rileva la data della prima proiezione in sala cinematografica aperta al pubblico, con esclusione delle proiezioni effettuate nell'ambito di festival, rassegne, anteprime, eventi promozionali o manifestazioni analoghe.
- 3) Le domande di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), possono essere presentate con riferimento alle opere per le quali l'avvio della distribuzione internazionale sia intervenuto nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2025 e il 31 dicembre 2025 ovvero, in alternativa, per le quali il relativo contratto di distribuzione internazionale sia stato stipulato, con data certa, nel medesimo periodo e, pertanto, il termine di cui all'articolo 12, comma 1, del “decreto tax credit distribuzione” si intende rispettato mediante la presentazione della domanda nei termini di cui all'articolo 1.
- 4) Restano fermi i requisiti di eleggibilità culturale previsti dall'articolo 2, comma 5, del “decreto tax credit distribuzione” e dalla Tabella A richiamata dalla normativa attuativa dell'articolo 15 della legge 14 novembre 2016, n. 220.

Articolo 3

(Disciplina istruttoria domande e riconoscimento del credito d'imposta)

- 1) La Direzione generale Cinema e audiovisivo, ai sensi dell'articolo 19, comma 2, del “decreto tax credit distribuzione”, istruisce le domande presentate ai sensi del presente decreto e, verificata la completezza delle stesse, la sussistenza dei requisiti previsti dalla legge 14 novembre 2016, n. 220, e dalla relativa normativa attuativa, nonché l'effettiva disponibilità delle risorse, provvede al riconoscimento dei crediti d'imposta richiesti.



DIPARTIMENTO PER LE ATTIVITÀ CULTURALI
DIREZIONE GENERALE CINEMA E AUDIOVISIVO

Piazza Santa Croce in Gerusalemme, 9/a 00185 Roma RM
+39 066723.3235-3400-3401

PEC: dg-ca.servizio@pec.cultura.gov.it
PEO: dg-ca.servizio@cultura.gov.it



Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE CINEMA E AUDIOVISIVO

- 2) Le domande sono istruite e accolte secondo l'ordine cronologico di trasmissione definitiva di cui al comma 3 e nei limiti delle risorse disponibili. La domanda il cui credito d'imposta richiesto ecceda le risorse ancora disponibili è ammessa e il relativo credito è riconosciuto nei limiti delle risorse residue disponibili. Esaurite le risorse stanziare, non possono essere riconosciuti crediti d'imposta in relazione alle domande successivamente presentate. Al raggiungimento dei limiti di spesa, la Direzione generale Cinema e audiovisivo provvede tempestivamente alla disattivazione del sistema di presentazione delle domande, dandone avviso sul proprio sito istituzionale.
- 3) Ai fini dell'ordine cronologico di istruttoria di cui all'articolo 19, comma 2, del “decreto tax credit distribuzione”, rilevano la data e l'ora della trasmissione definitiva della domanda, come registrate dalla piattaforma DGCOL ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del presente decreto. Qualora due o più domande risultino trasmesse nel medesimo istante, prevale, per la distribuzione nazionale, la domanda riferita all'opera con data di prima uscita in sala cinematografica anteriore; per la distribuzione internazionale, la domanda riferita all'opera con data di avvio della distribuzione internazionale anteriore ovvero, in alternativa, con data certa del contratto di distribuzione internazionale anteriore.
- 4) Per le domande che, in base all'ordine cronologico di cui al comma 3 e nei limiti delle risorse disponibili, risultano ammesse alla fase istruttoria, la Direzione generale Cinema e audiovisivo richiede, mediante comunicazione trasmessa via posta elettronica, il versamento delle spese di istruttoria secondo le modalità stabilite dal presente decreto ai sensi dell'articolo 22, comma 1, del “decreto tax credit distribuzione”. La ricevuta dell'avvenuto pagamento deve essere trasmessa alla Direzione generale Cinema e audiovisivo entro il termine perentorio di dieci giorni decorrenti dalla data della comunicazione. Il mancato versamento delle spese di istruttoria o la mancata trasmissione della relativa ricevuta entro il predetto termine comportano l'inammissibilità della domanda.

Articolo 4

(Costi eleggibili per la distribuzione nazionale)

- 1) Ai sensi dell'articolo 4, comma 5, del “decreto tax credit distribuzione”, il costo complessivo di distribuzione dell'opera non può eccedere il 30 per cento del costo



DIPARTIMENTO PER LE ATTIVITÀ CULTURALI
DIREZIONE GENERALE CINEMA E AUDIOVISIVO

Piazza Santa Croce in Gerusalemme, 9/a 00185 Roma RM
+39 066723.3235-3400-3401

PEC: dg-ca.servizio@pec.cultura.gov.it
PEO: dg-ca.servizio@cultura.gov.it



Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE CINEMA E AUDIOVISIVO

complessivo di realizzazione dell'opera, attestato dal produttore mediante apposita dichiarazione.

- 2) Alla domanda deve essere allegata documentazione attestante il costo complessivo di realizzazione dell'opera ai sensi dell'articolo 4 del "decreto tax credit distribuzione".
- 3) Qualora l'attività di distribuzione sia realizzata, in tutto o in parte, mediante contratto di service ai sensi dell'articolo 4, comma 4, del "decreto tax credit distribuzione", la domanda deve essere corredata:
 - a) dalla dichiarazione relativa al ricorso al service;
 - b) dall'allegato contenente il dettaglio delle prestazioni svolte e dei relativi costi;
 - c) dalla documentazione contrattuale pertinente.
- 4) Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del "decreto tax credit distribuzione", sono eleggibili, anche se sostenuti nei confronti di soggetti privi dei requisiti di cui all'articolo 4, comma 2, del medesimo decreto, i costi di promozione, pubblicità e marketing di cui alla Tabella n. 1 allegata al "decreto tax credit distribuzione", a condizione che gli stessi risultino strettamente inerenti e direttamente riferibili alla distribuzione nazionale dell'opera e siano sostenuti e documentati nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 4, comma 6, e 5 del "decreto tax credit distribuzione".
- 5) Rientrano, a titolo esemplificativo e non esaustivo, tra i costi di cui al comma 4:
 - a) i costi per l'acquisto di spazi pubblicitari e per la realizzazione e diffusione di campagne promozionali attraverso piattaforme e servizi digitali, ivi inclusi social media, motori di ricerca e altri operatori che offrano servizi pubblicitari o promozionali analoghi;
 - b) i costi relativi a servizi di analisi dei dati, misurazione, monitoraggio e tracciamento delle performance delle campagne di cui alla lettera a), ove direttamente connessi e strumentali alle attività di promozione, pubblicità e marketing dell'opera.
- 6) Resta in ogni caso ferma, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del "decreto tax credit distribuzione", l'eleggibilità dei costi di cui al comma 4 del presente articolo sostenuti nei confronti di soggetti in possesso dei requisiti ivi previsti.
- 7) Resta fermo il potere della Direzione generale Cinema e audiovisivo, ai sensi degli articoli 4, comma 6, 5 e 20 del "decreto tax credit distribuzione", di verificare in ogni



DIPARTIMENTO PER LE ATTIVITÀ CULTURALI
DIREZIONE GENERALE CINEMA E AUDIOVISIVO

Piazza Santa Croce in Gerusalemme, 9/a 00185 Roma RM
+39 066723.3235-3400-3401

PEC: dg-ca.servizio@pec.cultura.gov.it
PEO: dg-ca.servizio@cultura.gov.it



Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE CINEMA E AUDIOVISIVO

momento la sussistenza dei presupposti di eleggibilità di cui ai commi 4 e 5 del presente articolo, nonché di richiedere ulteriore documentazione a comprova dell'effettività, dell'inerenza e della congruità dei costi medesimi, e di procedere, in caso di esito negativo della verifica, alla rideterminazione del costo eleggibile.

Articolo 5

(Contratti assicurativi a copertura dei danni cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofici)

- 1) A pena di inammissibilità, la richiesta di credito d'imposta deve contenere il contratto assicurativo a copertura dei danni ai beni di cui all'articolo 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), del Codice civile, direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofici verificatisi sul territorio nazionale, ai sensi dell'articolo 1, commi 101 e 102 della legge 30 dicembre 2023, n. 213.

Articolo 6

(Documentazione allegata alle domande)

- 1) Fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente, le domande devono essere corredate, ove applicabile, dalla seguente documentazione:
 - a) documentazione relativa ad eventuali contratti di service;
 - b) documentazione attestante il possesso della copertura assicurativa contro calamità naturali ed eventi catastrofici;
 - c) documentazione attestante il costo complessivo di realizzazione dell'opera;
 - d) certificazione del revisore legale redatta secondo il modello reso disponibile dalla Direzione generale Cinema e audiovisivo;
 - e) ogni ulteriore documento previsto dai manuali operativi e dalla modulistica pubblicata sul sito istituzionale della Direzione generale Cinema e audiovisivo;



DIPARTIMENTO PER LE ATTIVITÀ CULTURALI
DIREZIONE GENERALE CINEMA E AUDIOVISIVO
Piazza Santa Croce in Gerusalemme, 9/a 00185 Roma RM
+39 066723.3235-3400-3401
PEC: dg-ca.servizio@pec.cultura.gov.it
PEO: dg-ca.servizio@cultura.gov.it



Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE CINEMA E AUDIOVISIVO

f) documentazione attestante il possesso dei requisiti richiesti ai fini della qualificazione quale società di distribuzione indipendente, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, nonché, in alternativa, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante il possesso dei medesimi requisiti.

Articolo 7

(Disposizioni comuni)

- 1) Ai sensi dell'articolo 20, comma 4, del “decreto tax credit distribuzione”, la Direzione generale Cinema e audiovisivo può in ogni momento richiedere documentazione o chiarimenti ulteriori ritenuti necessari ai fini della verifica della sussistenza e del mantenimento dei requisiti previsti dalla legge 14 novembre 2016, n. 220, dal “decreto tax credit distribuzione” e dalla relativa normativa attuativa.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO III
Dr.ssa Elena Giacone

IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Giorgio Carlo Brugnoli



DIPARTIMENTO PER LE ATTIVITÀ CULTURALI
DIREZIONE GENERALE CINEMA E AUDIOVISIVO

Piazza Santa Croce in Gerusalemme, 9/a 00185 Roma RM
+39 066723.3235-3400-3401

PEC: dg-ca.servizio@pec.cultura.gov.it

PEO: dg-ca.servizio@cultura.gov.it